



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 dicembre 2016
(OR. en)

14373/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0346 (NLE)**

**COEST 300
WTO 325**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio",
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea
e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte,
e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento
degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo
nel settore degli appalti pubblici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte¹, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), dispone l'applicazione provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
- (2) L'articolo 1 della decisione 2014/668/UE del Consiglio² specifica le disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria, comprese le disposizioni sugli appalti pubblici e l'allegato XXI dell'accordo. L'applicazione provvisoria di tali disposizioni ha efficacia dal 1° gennaio 2016.
- (3) L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina fa in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo *acquis* dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.
- (4) Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati modificati o abrogati in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012.

¹ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

² Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

- (5) L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P dell'accordo debbano essere rivedute periodicamente, a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo.
- (6) È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione con la modifica di alcune scadenze.
- (7) È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXI per tener conto dell'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione ivi elencato e rivedere le soglie di valore per gli appalti pubblici stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo.
- (8) L'articolo 149 dell'accordo dispone che la revisione delle soglie stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
- (9) L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (10) L'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione¹ delega al comitato di associazione nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo relativi agli scambi, compreso l'allegato XXI relativo al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici).

¹ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).

- (11) È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
- (12) L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione "Commercio" una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacità istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A dell'accordo.
- (13) L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione "Commercio" affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'*acquis* dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.
- (14) È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'articolo 465 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo"), in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", istituito dall'articolo 465 dell'accordo, in relazione al parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata si basa sul progetto di decisione di tale comitato di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le decisioni del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la loro adozione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

Progetto di

**DECISIONE N. 1/2016
DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA
RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"**

del ...

**che aggiorna l'allegato XXI dell'accordo di associazione
ed esprime un parere favorevole riguardo
alla tabella di marcia dettagliata in materia di appalti pubblici**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra¹ ("accordo"), in particolare gli articoli 149, 153 e 463,

¹ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni sugli appalti pubblici, sono applicate in via provvisoria dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P debbano essere rivedute periodicamente a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo e che tale revisione sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", come previsto all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo.
- (3) L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo *acquis* dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.
- (4) Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati oggetto di rifusione o abrogati e sostituiti da un nuovo atto dell'Unione in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato all'Ucraina i seguenti atti:
 - a) la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
 - b) la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²;

¹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

² Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

- c) la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (5) Le direttive sopra menzionate hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici indicate nell'allegato XXI-P, che sono state successivamente modificate rispettivamente dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/2170², (UE) 2015/2171³ e (UE) 2015/2172⁴.
- (6) L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (7) È necessario aggiornare l'allegato XXI dell'accordo per tener conto delle modifiche apportate all'*acquis* dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 149, 153 e 463 dell'accordo.

¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

² Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 5).

³ Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 7).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/2172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 9).

- (8) Il nuovo *acquis* dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno che tale nuova struttura sia rispecchiata nell'allegato XXI. Per motivi di chiarezza, l'allegato XXI dovrebbe essere interamente aggiornato e sostituito con l'allegato riportato nell'appendice della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione.
- (9) L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio".
- (10) Con la decisione n. 3/2014¹ il Consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare determinati allegati relativi agli scambi.
- (11) L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione "Commercio" una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo all'*acquis* dell'Unione.

¹ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).

- (12) L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione "Commercio" è necessario affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'*acquis* dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.
- (13) È opportuno pertanto che il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" adotti una decisione con un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dalla versione aggiornata dell'allegato che è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

Riguardo alla tabella di marcia dettagliata approvata con ordinanza (n.175-p) del Consiglio dei ministri dell'Ucraina del 24 febbraio 2016, adottata dal governo ucraino il 24 febbraio 2016, si esprime un parere favorevole.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio"
Il presidente*

ALLEGATO XXI-A DEL CAPO 8

CALENDARIO INDICATIVO PER LA RIFORMA ISTITUZIONALE,
IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina	Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE	
1.	Attuazione dell'articolo 150, paragrafo 2, e dell'articolo 151 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 152 del presente accordo	6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2.	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE	3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XXI-B e XXI-C
3.	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE	4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XXI-D e XXI-E

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina	Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE	
4.	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE	6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXI-F, XXI-G e XXI-H
5.	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE	8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XXI-I e XXI-J

ALLEGATO XXI-B DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici

(Fase 2)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2 Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23), 24)

Articolo 3 Appalti misti

Sezione 2 Soglie

Articolo 4 Importi delle soglie

Articolo 5 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

- Sezione 3 Esclusioni
- Articolo 7 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
- Articolo 8 Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Articolo 9 Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
- Articolo 10 Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
- Articolo 11 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
- Articolo 12 Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico
- Sezione 4 Situazioni specifiche
- Sottosezione 1: Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo
- Articolo 13 Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
- Articolo 14 Servizi di ricerca e sviluppo
- Sottosezione 2: Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
- Articolo 15 Difesa e sicurezza
- Articolo 16 Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
- Articolo 17 Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 19 Operatori economici

Articolo 21 Riservatezza

Articolo 22 Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6

Articolo 23 Nomenclature

Articolo 24 Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26 Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima variante dei paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 27 Procedura aperta

Articolo 28 Procedura ristretta

Articolo 29 Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 32 Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1 Preparazione

Articolo 40 Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 41 Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 42 Specifiche tecniche

Articolo 43 Etichettature

Articolo 44 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2

Articolo 45 Varianti

Articolo 46 Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 47 Fissazione di termini

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 48 Avvisi di preinformazione

Articolo 49 Bandi di gara

Articolo 50 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4

Articolo 51 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma

Articolo 53	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 54	Inviti ai candidati
Articolo 55	Informazione dei candidati e degli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Articolo 56	Principi generali
Sottosezione 1:	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 57	Motivi di esclusione
Articolo 58	Criteri di selezione
Articolo 59	Documento di gara unico europeo: paragrafo 1 mutatis mutandis, paragrafo 4
Articolo 60	Mezzi di prova
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Articolo 63	Affidamento sulle capacità di altri soggetti
Sottosezione 2:	Riduzione del numero di candidati, offerte e soluzioni
Articolo 65	Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 66	Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3: Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 67 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 68 Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 69 Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione del contratto

Articolo 70 Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 71 Subappalto

Articolo 72 Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73 Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74 Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

- ALLEGATO II ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA a)
- ALLEGATO III ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
- ALLEGATO IV REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI
- ALLEGATO V INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
- Parte A: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE
- Parte B: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48)
- Parte C: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49)
- Parte D: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50)

- Parte G: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)
- Parte H: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
- Parte I: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
- Parte J: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

- ALLEGATO VII DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE
- ALLEGATO IX CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54
- ALLEGATO X ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2
- ALLEGATO XII MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
- ALLEGATO XIV SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

ALLEGATO XXI-C DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (direttiva 89/665/CEE)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (direttiva 2007/66/CE) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE)

(Fase 2)

Articolo 1 Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2 Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 *bis* Termine sospensivo

Articolo 2 *ter* Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 *ter*, primo comma, lettera b)

Articolo 2 *quater* Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 *quinquies* Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera b)

paragrafi 2 e 3

Articolo 2 *sexies* Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 *septies* Termini

ALLEGATO XXI-D DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

(Fase 3)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2 Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20

Articolo 3 Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)

Articolo 4 Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3

Articolo 5 Appalti misti che riguardano la stessa attività

Articolo 6 Appalti che riguardano più attività

CAPO II

Attività

Articolo 7 Disposizioni comuni

Articolo 8 Gas ed energia termica

- Articolo 9 Eletticità
- Articolo 10 Acqua
- Articolo 11 Servizi di trasporto
- Articolo 12 Porti e aeroporti
- Articolo 13 Servizi postali
- Articolo 14 Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1 Soglie

Articolo 15 Importi delle soglie

Articolo 16 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14

Sezione 2 Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 2: Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

- Articolo 19 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1
- Articolo 20 Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
- Articolo 21 Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
- Articolo 22 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
- Articolo 23 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
- Sottosezione 2: Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
- Articolo 24 Difesa e sicurezza
- Articolo 25 Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
- Articolo 26 Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
- Articolo 27 Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
- Sottosezione 3: Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
- Articolo 28 Contratti tra amministrazioni aggiudicatrici
- Articolo 29 Appalti aggiudicati a un'impresa collegata

Articolo 30 Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 4: Situazioni specifiche

Articolo 32 Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 37 Operatori economici

Articolo 39 Riservatezza

Articolo 40 Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 41 Nomenclature

Articolo 42 Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44 Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 45 Procedura aperta

Articolo 46 Procedura ristretta

Articolo 47 Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 50 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1 Preparazione

Articolo 58 Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59 Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 60 Specifiche tecniche

Articolo 61 Etichettature

Articolo 62 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63 Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64 Varianti

Articolo 65 Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66 Fissazione di termini

Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 67	Avvisi periodici indicativi
Articolo 68	Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 69	Bandi di gara
Articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, paragrafo 5, primo comma
Articolo 73	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 74	Inviti ai candidati
Articolo 75	Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 76	Principi generali
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 78	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2
Articolo 80	Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Sottosezione 2: Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 82 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 83 Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 84 Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 87 Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 88 Subappalto

Articolo 89 Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 90 Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91 Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 93 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

- ALLEGATO I Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)
- ALLEGATO V Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
- ALLEGATO VI A Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)
- ALLEGATO VI B Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)
- ALLEGATO VIII Definizione di talune specifiche tecniche
- ALLEGATO IX Caratteristiche relative alla pubblicazione
- ALLEGATO X Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)
- ALLEGATO XI Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)
- ALLEGATO XII Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)

ALLEGATO XIII Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74

ALLEGATO XIV Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale, di cui all'articolo 36, paragrafo 2

ALLEGATO XVI Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

ALLEGATO XVII Servizi di cui all'articolo 91

ALLEGATO XVIII Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

ALLEGATO XXI-E DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (direttiva 92/13/CEE)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 3)

Articolo 1 Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2 Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 *bis* Termine sospensivo

Articolo 2 *ter* Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 *ter*, primo comma, lettera b)

Articolo 2 *quater* Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 *quinquies* Privazione di effetti

paragrafi 1, lettera b), 2 e 3

Articolo 2 *sexies* Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 *septies* Termini

ALLEGATO XXI-F DEL CAPO 8

I. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(FASE 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)

Articolo 20 Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3 - Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 64 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Articolo 77 Appalti riservati per determinati servizi

II. ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione IV - Situazioni specifiche

Articolo 24 Concessioni riservate

ALLEGATO XXI-G DEL CAPO 8

I. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni (paragrafo 1, punto 21)

Articolo 22 Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26 Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda variante del paragrafo 4

Articolo 30 Dialogo competitivo

Articolo 31 Partenariati per l'innovazione

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33 Accordi quadro

Articolo 34 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35 Aste elettroniche

Articolo 36 Cataloghi elettronici

Articolo 38 Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 50 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78 Ambito di applicazione

Articolo 79 Bandi e avvisi

Articolo 80 Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81 Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82 Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO V INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

Parte E: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79,
paragrafo 1)

Parte F: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79,
paragrafo 2)

ALLEGATO VI INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA
IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35,
PARAGRAFO 4)

II. ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 2 Principio di libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione

Articolo 3 Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4 Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5 Definizioni

Articolo 6 Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 7 Enti aggiudicatori

Articolo 8 Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

- Sezione II Esclusioni
- Articolo 10 Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori
- Articolo 11 Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
- Articolo 12 Esclusioni specifiche nel settore idrico
- Articolo 13 Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata
- Articolo 14 Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
- Articolo 17 Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico
- Sezione III Disposizioni generali
- Articolo 18 Durata della concessione
- Articolo 19 Servizi sociali e altri servizi specifici
- Articolo 20 Contratti misti
- Articolo 21 Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
- Articolo 22 Contratti concernenti sia attività di cui all'allegato II sia altre attività
- Articolo 23 Concessioni concernenti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza
- Articolo 25 Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II

Principi

Articolo 26 Operatori economici

Articolo 27 Nomenclature

Articolo 28 Riservatezza

Articolo 29 Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30 Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 31 Bandi di concessione

Articolo 32 Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33 Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

Articolo 34 Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35 Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36 Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37 Garanzie procedurali

Articolo 38 Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39 Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40 Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41 Criteri di aggiudicazione

TITOLO III

Norme sull'esecuzione delle concessioni

Articolo 42 Subappalto

Articolo 43 Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44 Cessazione delle concessioni

Articolo 45 Monitoraggio e relazioni

ALLEGATI

- ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7
- ALLEGATO II ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
- ALLEGATO III ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)
- ALLEGATO IV SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19
- ALLEGATO V INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31
- ALLEGATO VI INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3
- ALLEGATO VII INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
- ALLEGATO VIII INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32

- ALLEGATO IX CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
- ALLEGATO X ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA
SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3
- ALLEGATO XI INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA
CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 43

ALLEGATO XXI-H DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 4)

Articolo 2 *ter* Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 *ter*, primo comma, lettera c)

Articolo 2 *quinqües* Privazione di effetti

articolo 2 *quinqües*, primo comma, lettera c)

paragrafo 5

ALLEGATO XXI-I DEL CAPO 8

(Fase 5)

I. ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni: punto 17

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1 Soglie

Articolo 16 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44 Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48 Dialogo competitivo

Articolo 49 Partenariati per l'innovazione

Articolo 50 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51 Accordi quadro

Articolo 52 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53 Aste elettroniche

Articolo 54 Cataloghi elettronici

Articolo 56 Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 70 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Sottosezione 1: Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77 Sistemi di qualificazione

Articolo 79 Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95 Ambito di applicazione

Articolo 96 Avvisi

Articolo 97 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98 Decisione della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO VII Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 53, paragrafo 4)

ALLEGATO XIX Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

Allegato XX Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

II. ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

Il ravvicinamento di ulteriori elementi della direttiva 2014/25/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni: punti da 10 a 12

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38 Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 55 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94 Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXI-J DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 5)

Articolo 2 *ter* Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 *ter*, primo comma, lettera c)

Articolo 2 *quinqües* Privazione di effetti

articolo 2 *quinqües*, paragrafo 1, lettera c),

paragrafo 5

ALLEGATO XXI-K DEL CAPO 8

I. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/24/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 2 Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2 Soglie

Articolo 6 Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 25 Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39 Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1 Preparazione

Articolo 44 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 51 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3, 4 e paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6

Articolo 52 Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 61 Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 68 Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Articolo 69 Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

TITOLO IV

GOVERNANCE

Articolo 83 Applicazione

Articolo 84 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85 Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86 Cooperazione amministrativa

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87 Esercizio della delega di poteri

Articolo 88 Procedura d'urgenza

Articolo 89 Procedura di comitato

Articolo 90 Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 91 Abrogazioni

Articolo 92 Riesame

Articolo 93 Entrata in vigore

Articolo 94 Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

ALLEGATO VIII CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO XI REGISTRI

ALLEGATO XIII ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XV TAVOLA DI CONCORDANZA

II. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/23/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3

Articolo 6 Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 9 Revisione della soglia

Sezione II Esclusioni

Articolo 15 Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Articolo 16 Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30 Principi generali: paragrafo 4

Articolo 33 Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

Articolo 46 Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47 Modifiche della direttiva 92/13/CEE

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48 Esercizio della delega

Articolo 49 Procedura d'urgenza

Articolo 50 Procedura di comitato

Articolo 51 Recepimento

Articolo 52 Disposizioni transitorie

Articolo 53 Monitoraggio e relazioni

Articolo 54 Entrata in vigore

Articolo 55 Destinatari

ALLEGATO XXI-L DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3 Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4 Enti aggiudicatori: paragrafo 4

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1 Soglie

Articolo 17 Revisione delle soglie

Sezione 2 Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1: Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3: Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 31 Notifica di informazioni

Sottosezione 4: Situazioni specifiche

Articolo 33 Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5: Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34 Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35 Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 43 Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57 Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 71 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6

Articolo 72 Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 81 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 83 Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Sezione 4 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86 Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

TITOLO IV

Governance

Articolo 99 Applicazione

Articolo 100 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101 Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 102 Cooperazione amministrativa

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103 Esercizio della delega

Articolo 104 Procedura d'urgenza

Articolo 105 Procedura di comitato

Articolo 106 Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107 Abrogazione

Articolo 108 Riesame

Articolo 109 Entrata in vigore

Articolo 110 Destinatari

ALLEGATI

- ALLEGATO II Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
- ALLEGATO III Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3
- ALLEGATO IV Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35
- ALLEGATO XV Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XXI-M DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA
2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL
RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 *ter* Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 *ter*, primo comma, lettera a)

Articolo 2 *quinqües* Privazione di effetti

articolo 2 *quinqües*, primo comma, lettera a)

paragrafo 4

Articolo 3 Meccanismo correttore

Articolo 3 *bis* Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 *ter* Procedura di comitato

Articolo 4 Attuazione

Articolo 4 *bis* Riesame

ALLEGATO XXI-N DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE MODIFICATA
DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE
AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 *ter* Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 *ter*, primo comma, lettera a)

Articolo 2 *quinqües* Privazione di effetti

articolo 2 *quinqües*, paragrafo 1, lettera a),

paragrafo 4

Articolo 3 *bis* Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 *ter* Procedura di comitato

Articolo 8 Meccanismo correttore

Articolo 12 Attuazione

Articolo 12 *bis* Riesame

ALLEGATO XXI-O DEL CAPO 8

UCRAINA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1. Formazione, in Ucraina e nei paesi dell'UE, dei funzionari di organismi pubblici ucraini che si occupano di appalti pubblici.
2. Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.
3. Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme di regolamentazione in materia di appalti pubblici.
4. Miglioramento delle funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e creazione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.
5. Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici.
6. Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 150, paragrafo 2, del presente accordo).

ALLEGATO XXI-P DEL CAPO 8

SOGLIE

1. Le soglie di valore menzionate all'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo sono, per entrambe le parti, le seguenti:
 - a) 135 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;
 - b) 209 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
 - c) 5 225 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
 - d) 5 225 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - e) 5 225 000 EUR per le concessioni;
 - f) 418 000 EUR per gli appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - g) 750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;
 - h) 1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.

2. Le soglie in EUR di cui al paragrafo 1 vanno adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.